



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 404/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. PER INOTTEMPERANZA ALL' ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N. 97/18/CONS DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018 (TESTATA "TG LA7")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*";

VISTA la delibera n. 85/18/CONS, del 20 febbraio 2018, recante «*Richiamo alla società LA7 S.p.A. al rispetto dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei notiziari durante la campagna per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (testata "TG LA7")*»;

VISTA la delibera n. 88/18/CONS, del 20 febbraio 2018, recante «*Richiamo alla società LA7 S.p.A. al rispetto dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di approfondimento informativo durante la campagna per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (testata "Tgla7")*»;

VISTA la delibera n. 97/18/CONS, recante "*Ordine alla società LA7 S.p.A. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo durante la campagna elettorale per le elezioni della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018”, notificata in data 28 febbraio 2018, con la quale l’Autorità ha ordinato «alla società LA7 S.p.A. di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata “TG LA7” entro il 2 marzo 2018» in seguito all’esame dei dati dei notiziari e dei programmi relativi alla settimana 19-25 febbraio 2018, valutati anche tenendo conto dell’andamento delle quattro settimane della seconda fase di campagna elettorale e nel caso dei programmi anche dell’andamento della prima fase; in particolare veniva segnalato che nei notiziari diffusi nella settimana 19-25 febbraio erano stati registrati tempi di parola sottostimati di *Forza Italia* e *Movimento 5 Stelle* (pari rispettivamente al 7,41% e al 3,81%) e sovrastimati di *Lega* (pari al 21,33%). Nei programmi di approfondimento informativo risultavano sottostimati i tempi di *Forza Italia* e *Movimento 5 Stelle* (pari rispettivamente al 16,12% e al 10,29% nella settimana 19-25 febbraio e al 13,44% e al 13,30% nel periodo 29 gennaio-25 febbraio 2018) e sovrastimati i tempi di parola di *Lega* e *Fratelli d’Italia* (pari rispettivamente all’11,49% e al 5,95% nella settimana 19-25 febbraio e al 10,73% e all’8,21% nel periodo 29 gennaio-25 febbraio 2018);

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità - cont. n. 4/18/DCA/ - datato 14 marzo 2018 e notificato nella medesima data, con il quale è stata contestata alla società LA7 S.p.A., esercente l’emittente televisiva nazionale “LA7”, la violazione dell’art.1, comma 31, della legge n. 249 del 1997 per inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 97/18/CONS durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018. In particolare, veniva segnalato che l’ordine recato dalla citata delibera n. 97/18/CONS si fondava sull’accertata illegittimità della condotta contestata in violazione della delibera n. 1/18/CONS: si trattava dunque di un provvedimento prescrittivo il quale, nell’imporre alla società LA7 S.p.A. di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata “TG LA7”, entro il 2 marzo 2018, ristabilendo la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui al citato art. 8 della delibera n. 1/18/CONS, implicava altresì un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie, ciò avrebbe dovuto comportare la diffusione da parte della testata “TG LA7” di spazi di approfondimento informativo nei notiziari e nei programmi entro il 2 marzo 2018 con la prevalente partecipazione dei soggetti che avevano registrato nella settimana 19-25 febbraio tempi di parola ritenuti sottostimati (*Forza Italia* e *Movimento 5 Stelle*); inoltre, ciò avrebbe dovuto determinare un ridimensionamento dei tempi fruiti dai soggetti *Lega* e *Fratelli d’Italia*, (quest’ultimo solo nei programmi), che avevano fatto registrare tempi di parola sovrastimati. Dal monitoraggio era emerso che la testata “TG LA7” non risultava aver realizzato quel riequilibrio cui l’ordine contenuto nella delibera n. 97/18/CONS era preordinato in quanto, per quel che concerne i notiziari, i dati di monitoraggio televisivo, rilevati dalla società Geca S.r.l., avevano mostrato il perdurare di un tempo sottostimato per *Forza Italia* mentre, per quel che riguarda i programmi, avevano mostrato la sottorappresentazione di *Forza Italia* e del *Movimento*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5 Stelle, unitamente ad una sovrarappresentazione della *Lega* e di *Fratelli d'Italia*. In particolare, nel periodo 26 febbraio-2 marzo nei notiziari *Forza Italia* aveva fruito del 6,03% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici, *Movimento 5 Stelle* del 25,83%, *Lega* del 5,32%. Per quanto riguarda i programmi di approfondimento informativo nel periodo 26 febbraio-2 marzo *Forza Italia* aveva fruito del 9,40% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici, *Movimento 5 Stelle* del 15,61%, *Lega* del 9,28%, *Fratelli d'Italia* del 9,85%. Nell'intero periodo della seconda fase della campagna elettorale, 29 gennaio-2 marzo 2018, *Forza Italia* aveva fruito del 12,64% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici, *Movimento 5 Stelle* del 13,75%, *Lega* del 10,44%, *Fratelli d'Italia* dell'8,53%;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame in data 10 aprile 2018;

VISTE le memorie trasmesse dalla società LA7 in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità (prot. n. 31780 del 14 aprile 2018) nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- l'analisi dei dati di monitoraggio relativi al tempo di parola deve essere supportata dalle valutazioni di natura qualitativa connesse al contesto di riferimento, (...) e deve altresì tener conto del complesso dell'offerta informativa della testata giornalistica nel corso dell'intera campagna elettorale e con particolare riferimento alla seconda fase di campagna elettorale, per poter valutare se si siano determinate situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;
- la giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa ha chiarito che non è applicabile all'informazione la ripartizione matematica degli spazi di parola tipica della comunicazione politica, rispetto a cui la normativa prevede un vero e proprio diritto di accesso per i soggetti politici, dovendosi invece applicare all'informazione il principio della parità di trattamento, intesa nel senso di garantire a forze politiche analoghe, analoghe chances di visibilità;
- i dati quantitativi del monitoraggio settimanale relativi al tempo di parola dei soggetti politici sono solo uno dei criteri a supporto dell'analisi della correttezza dell'operato di una testata giornalistica;
- nel corso della campagna LA7 ha dedicato all'informazione quasi 800 ore, con una media giornaliera di oltre 12 ore, più di ogni altra emittente generalista, ivi incluso il servizio pubblico; il tempo di parola è stata di oltre 200 ore, pari al 40% sul totale delle testate monitorate. Nei programmi di approfondimento sono stati invitati una pluralità di soggetti politici, opinionisti, giornalisti a diverso titolo coinvolti nel dibattito elettorale;
- nel corso della campagna LA7 è stata oggetto di inviti e richiami di carattere generale da parte di AGCOM ai quali la società ha sempre risposto fornendo gli elementi utili anche ad un'analisi dei dati quantitativi che tenesse conto del contesto di riferimento, dell'agenda politica e delle scelte della testata giornalistica; ad esempio, nel caso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'invito del 17 gennaio, relativo ai notiziari trasmessi nella settimana 8-14 gennaio, LA7 ha evidenziato che si trattava in termini assoluti di valori molto esigui e che i presunti squilibri segnalati da AGCOM si traducevano nei fatti in scostamenti di poche manciate di secondi, che pertanto non potevano essere considerati una violazione del principio di equa rappresentanza delle forze politiche; nel caso dell'invito del 31 gennaio che rilevava la completa assenza di alcune forze politiche in alcuni programmi di approfondimento giornalistico, LA7 ha risposto evidenziando che in tutti i programmi erano stati invitati a rotazione i leader o i maggiori rappresentanti dei principali partiti politici, anche se la partecipazione effettiva era poi stata soggetta a numerose variabili esterne, tra i quali l'agenda politica dei soggetti invitati e le loro scelte di comunicazione;

- in relazione all'ordine di riequilibrio della delibera n. 97/18/CONS, LA7 ha inviato le proprie osservazioni evidenziando, tanto per i notiziari che per i programmi, gli inviti fatti ai diversi soggetti politici nel corso della campagna e le partecipazioni previste per gli ultimi due giorni di campagna a seguito della notifica dell'ordine di riequilibrio, fermo restando l'inapplicabilità all'informazione del criterio della ripartizione matematica tra le forze politiche;
- l'ordine di riequilibrio è illegittimo, alla luce della normativa e della giurisprudenza citata; peraltro, qualora fosse applicabile la ripartizione matematica del tempo di parola, l'Autorità non ha mai fornito un'indicazione precisa di quali fossero le percentuali specifiche a cui fare riferimento per ciascun soggetto politico e/o per ciascuna coalizione, richiamando i criteri generali di cui alla delibera n. 1/18/CONS; l'ordine di riequilibrio, inoltre, è stato notificato all'emittente il giorno mercoledì 28 febbraio alle ore 12.29, poco più di 48 ore prima della chiusura della campagna elettorale e nel prevedere l'immediato riequilibrio non specificava le modalità con cui tale riequilibrio doveva essere perseguito;
- la contestazione contiene una precisazione del tutto assente dall'ordine di riequilibrio secondo cui *“nel caso di specie ciò avrebbe dovuto comportare la diffusione da parte della testata TG LA7, di spazi di approfondimento informativo nei notiziari e nei programmi entro il 2 marzo 2018 con la prevalente partecipazione dei soggetti che avevano registrato nella settimana 19-25 febbraio tempi di parola ritenuti sottostimati (Forza Italia e Movimento 5 Stelle); inoltre ciò avrebbe dovuto determinare un ridimensionamento dei tempi fruiti da Lega e Fratelli d'Italia (quest'ultimo solo nei programmi) che avevano fatto registrare tempi di parola sovrastimati”* e che *“la cessazione della condotta non conforme alla disposizione recata dall'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS avrebbe dovuto consistere nell'interruzione della condotta medesima e nel ripristino del riequilibrio dell'informazione nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo della testata TG LA7, entro il 2 marzo, ristabilendo la parità di trattamento tra i soggetti politici”*; pertanto, con l'avvio del procedimento è stata pure contestata la presunta mancata ottemperanza ad un ordine che in realtà non è stato mai impartito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e che, comunque, non era contenuto nella delibera n. 97/18/CONS nei termini specificati nella contestazione;

- in ogni caso la parità di trattamento non equivale alla garanzia di una presenza matematicamente ripartita dei soggetti politici, ma alla garanzia di dare chances analoghe a soggetti politici aventi un peso elettorale simile. In tal senso, LA7 ha pienamente rispettato il principio della pari opportunità ma anche dato un contributo al pluralismo esterno;
- nei notiziari i dati relativi ai tempi di parola mostrano un valore assoluto esiguo (un'ora e venti minuti nella seconda fase di campagna elettorale) se si considera il periodo di riferimento e il numero di notiziari. Inoltre, nel corso delle ultime tre settimane di campagna elettorale leader/rappresentanti di forze politiche sono stati ospiti in studio/in collegamento nel "TG LA7" delle 20 condotto dal direttore della testata. La partecipazione, della durata di qualche minuto dei singoli soggetti ospitati, ha avuto impatto sui dati percentuali in ciascuna settimana. Una lettura del dato incrociata con la presenza in studio dei principali soggetti politici avrebbe restituito con una maggiore chiarezza il significato del dato numerico. In particolare, sono stati invitati le quattro liste del centrodestra, le quattro del centrosinistra e *Movimento 5 Stelle* e *Liberi e Uguali*. Di questi solo il *PD* non ha poi effettivamente partecipato. Inoltre, senza fare valutazioni qualitative, se si guarda il dato di *FI* con riferimento ai notiziari emerge che ha fruito del 14,16% del tempo, uno spazio analogo a quello goduto da *M5S* (15,73%) e da *PD* (14,22%);
- nei programmi l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra soggetti politici non può spingersi fino a comprimere altri principi come la libertà di informazione e il diritto di cronaca. La testata ha offerto una grande quantità di spazi a tutti i principali soggetti politici e alle liste coalizzate in tutte le fasce orarie. I singoli programmi hanno offerto l'opportunità di partecipare alle trasmissioni invitando a rotazione i vari soggetti non essendo stato possibile fare confronti televisivi tra i leader (assenti sia per scelta dei soggetti politici che per effetto della legge elettorale). Il fatto che alcuni soggetti abbiano declinato gli inviti non dipende dall'emittente che comunque non può essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto del criterio quantitativo, inapplicabile ai programmi. Garantire un equilibrio matematico degli spazi non solo al livello di testata ma persino per fasce orarie e singoli programmi rende impossibile la programmazione e non consente un corretto esercizio del diritto di informazione in violazione dell'autonomia giornalistica ed editoriale della testata;
- LA7 non ha mai ricevuto né direttamente, né per il tramite di AGCOM, esposti o contestazioni di alcun genere da parte delle forze politiche coinvolte nella competizione elettorale. Le due uniche eccezioni sono state due esposti di forze minori (*Casa Pound* e *Potere al popolo*), archiviati dalla stessa AGCOM;
- con specifico riferimento alla contestazione, *Forza Italia* è stata invitata ripetutamente ed è stata presente in molte occasioni; in alcune circostanze ha declinato l'invito, come nel caso del programma "Di Martedì". Il *Movimento 5 Stelle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha partecipato a numerosi programmi nell'ultima settimana di campagna elettorale e non risulta che tale soggetto politico abbia denunciato mancanze da parte della testata;

- i dati "sovrastimati" di *Lega* e *Fratelli d'Italia* devono essere contestualizzati con riferimento all'esistenza di una coalizione di centro-destra composta da 4 liste di cui 3 con un peso elettorale significativo. L'analisi del dato quantitativo riferito alle due coalizioni evidenzia un equilibrio più che sostanziale nei numeri;
- la società richiede pertanto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come "[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO che l’art. 7 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATO che l’art. 8 della medesima delibera declina puntualmente i criteri e le modalità dell’attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di par condicio da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell’individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l’Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto”*;

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza sul rispetto della legge e delle relative disposizioni attuative, il comma 4 dell’art. 8 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l’Autorità verifica, ogni settimana, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature”*;

CONSIDERATO, con particolare riferimento ai programmi di approfondimento informativo, che a norma del comma 5 dell’art. 8 citato *“L’Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma ... Il direttore di testata assicura comunque l'alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale". A tal fine l'Autorità tiene conto dei dati relativi a ciascun programma al fine di valutare l'equilibrato accesso delle forze politiche al complesso dei programmi ricondotti alla responsabilità di ciascuna testata;

CONSIDERATO che il comma 6 del medesimo articolo dispone che, nel caso in cui le verifiche settimanali dei dati evidenzino *“uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo”*;

RILEVATO che con la delibera n. 97/18/CONS, nel rispetto delle disposizioni citate, l'Autorità ha inteso rivolgere un ordine alla testata *“TG LA7”* al riequilibrio delle criticità emerse dal monitoraggio al fine di assicurare *“la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui all'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS”* nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo, fornendo indicazione sulle modalità di riequilibrio consistenti nell'individuazione dei soggetti politici e dei valori dei tempi di parola da *“integrare”* perché sottostimati o da *“limitare”* perché sovrastimati;

CONSIDERATO che l'ordine, notificato il 28 febbraio, imponeva alla società LA7, a tre giorni dalla conclusione della campagna, di ristabilire un immediato riequilibrio tra i soggetti politici in competizione;

RILEVATO che dall'esame dei dati relativi al periodo 26 febbraio-2 marzo, e in particolare degli ultimi tre giorni di campagna, sono emerse le azioni poste in essere dalla testata *“TG LA7”* per assicurare il riequilibrio dei tempi e la parità di trattamento tra i diversi soggetti in competizione nei notiziari e nei programmi;

RILEVATO, infatti, che nei primi due giorni dell'ultima settimana di campagna, 26 e 27 febbraio, nei notiziari *Forza Italia* ha registrato un tempo di parola pari al 5,56%; nei programmi, invece, *Forza Italia* ha fruito dell'8,30%, *Movimento 5 Stelle* dell'11,88%, *Lega* del 10,23%, *Fratelli d'Italia* del 16,07%; nei giorni 28 febbraio-2 marzo 2018, dopo la notifica dell'ordine, avvenuta il 28 febbraio, nei notiziari *Forza Italia* ha fruito del 6,48% del tempo di parola; nei programmi, invece, *Forza Italia* ha fruito del 9,96%, *Movimento 5 Stelle* del 17,52%, *Lega* dell'8,80%, *Fratelli d'Italia* del 6,67%;

CONSIDERATO, pertanto, che successivamente all'ordine dell'Autorità si è registrato nei notiziari un aumento degli spazi di *Forza Italia*, mentre nei programmi un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aumento dei tempi di *Forza Italia* e *Movimento 5 Stelle* contemporaneamente ad una diminuzione degli spazi di *Lega* e *Fratelli d'Italia*. In particolare, relativamente ai programmi, per quanto riguarda *Forza Italia* si sono registrate le presenze in studio di Renata Polverini a “*L’aria che tira*” il 28 febbraio e a “*Omnibus*” il 1° marzo, di Nunzia De Girolamo a “*Omnibus*” il 28 febbraio, di Anna Maria Bernini a “*L’aria che tira*” il 28 febbraio, di Andrea Cangini a “*Coffee Break*” il 28 febbraio, di Andrea Mandelli a “*Coffee break*” il 1 marzo, di Maurizio Gasparri a “*Tagadà*” il 2 marzo; di Silvio Berlusconi a “*Bersaglio mobile*” il 2 marzo; per il *Movimento 5 Stelle* si sono registrate le presenze in studio di Luigi Di Maio a “*Tagadà*” il 28 febbraio, a “*L’aria che tira*” il 1° marzo (insieme con esponenti del partito presentati come possibili futuri ministri, Alessandra Pesce, Lorenzo Fioramonti, Salvatore Giuliano, Armando Bertolazzi), a “*Otto e mezzo*” il 2 marzo; di Alessandro di Battista a “*Piazza Pulita*” il 1° marzo, a “*Bersaglio mobile*” il 2 marzo; di Manlio di Stefano a “*Tagadà*” il 2 marzo;

CONSIDERATO, inoltre, che nella settimana 26 febbraio-2 marzo, così come nelle settimane precedenti nei notiziari di “*TG LA7*” alcuni esponenti politici sono stati intervistati in studio nell’edizione serale del notiziario; le interviste, finalizzate a garantire visibilità alle forze politiche in competizione, hanno però inevitabilmente determinato dei disequilibri nell’ambito di ciascuna settimana di monitoraggio tra i tempi fruiti dai diversi soggetti in competizione e, pertanto, hanno influito sulla valutazione settimanale della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche. In particolare, nella settimana 26 febbraio-2 marzo sono stati presenti Pietro Grasso (*Liberi e Uguali*) il 26 febbraio con un tempo di parola di 5’19”, Luigi Di Maio (*Movimento 5 Stelle*) il 27 febbraio con un tempo di parola di 5’14”, Giorgia Meloni (*Fratelli d’Italia*) il 28 febbraio con un tempo di parola di 6’10”. Nel periodo precedente nell’edizione serale del tg sono stati ospitati in studio Silvio Berlusconi (*Forza Italia*) il 9 febbraio, Viola Carofalo (*Potere al popolo*) il 12 febbraio; Emma Bonino (*Più Europa*) il 21 febbraio, Matteo Salvini (*Lega Nord*) il 22 febbraio, Beatrice Lorenzin (*Civica popolare*) il 23 febbraio, Raffaele Fitto (*Noi con l’Italia*) il 24 febbraio, Giulio Santagata (*Insieme*) il 25 febbraio;

RITENUTO, pertanto, che le iniziative poste in essere dalla società LA7 S.p.A. per conformarsi agli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di *par condicio* e, segnatamente, di parità di trattamento tra soggetti politici in competizione, sono idonee a configurare un adeguamento all’ordine impartito dall’Autorità;

UDITA la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi